



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Fasc. n. 2921/20 Arze I

Verona, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia  
VERONA

Ai Sig.ri Sindaci della Provincia  
LORO SEDI

Al Sig. Presidente C.C.I.A.A.  
VERONA

Al Signor Questore di  
VERONA

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri  
di  
VERONA

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di  
Finanza di  
VERONA

**OGGETTO:**Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*".

Con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, sono state adottate, stante l'andamento crescente della curva epidemiologica, ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19.

Ai fini delle attività di controllo, si segnalano le disposizioni contenute nell'art. 1 del citato D.L. 229/2021, che estendono il campo di applicazione della certificazione verde "rafforzata".

In particolare, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 del richiamato art. 1, a decorrere dal 10 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il possesso del *green pass "rafforzato"* diviene obbligatorio per l'accesso ai seguenti servizi e attività:



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati,
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1, il possesso della certificazione verde "rafforzata", sempre a decorrere dal 10 gennaio, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività:

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Le richiamate disposizioni che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività di cui sopra al possesso del green-pass "rafforzato" in luogo del certificato verde base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Il provvedimento interviene, altresì, sull'accesso e l'affluenza degli spettatori agli impianti sportivi, stabilendo, all'art. 1 comma 6, che, a decorrere dal 31 dicembre u.s., in zona bianca per gli eventi e le competizioni sportivi è necessario il possesso del green pass "rafforzato", mentre la capienza, rispetto a quella massima autorizzata, viene ridotta al 50 % per gli eventi all'aperto e al 35% per quelli al chiuso.

Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio, si precisa che anche per le nuove fattispecie sopra riportate è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato D.L. 229/2021, spetta ai titolari ed ai gestori dei servizi e delle attività di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

D.L. 229/2021 nonché agli artt. 4, comma 2, 5 e 8 comma 1 del D.L. 221/2021, verificare che l'accesso ai medesimi avvenga nel rispetto delle misure ivi previste, continuando i gestori stessi a rappresentare, quindi, il primo presidio di controllo.

\*\*\*\*\*

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione dell'impianto normativo sopra delineato.

IL PREFETTO  
(Cafagna)

RS

